Tribunale Monocratico di Avellino, 4 giugno 2012, n. 778

DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA – DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE – VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE – STATO DI BISOGNO DEL MINORE – PRESUNZIONE DEL BISOGNO – ASSOLUTA IMPOSSIBILITÀ DELL'OBBLIGATO – ONERE DELLA PROVA – SOSTENTAMENTO DA PARTE DI ALTRI CONGIUNTI – IRRILEVANZA.

Lo stato di bisogno dei figli minori è sempre presunto, ed il genitore che non ottempera al suo obbligo di assistenza morale e materiale nei loro confronti, pur avendo concreta capacità lavorativa, risulta responsabile penalmente ex art. 570 c.p.
La mancata corresponsione dell'assegno per il mantenimento del figlio minore stabilito in sede di separazione dei coniugi integra la fattispecie di cui all'art. 570 c.p. in base alla presunzione semplice che il minore sia incapace di produrre reddito proprio, presunzione suscettibile di essere superata solo se il minore disponga di redditi patrimoniali e sempre che non si tratti di retribuzione per attività lavorativa al cui svolgimento il bambino sia costretto e che, pertanto, costituisce prova dello stato di bisogno.
Solo l'assoluta impossibilità dell'obbligato di far fronte al sostentamento dei figli, commisurato alla sua capacità lavorativa, può esimerlo da responsabilità penale. Ma la prova di tale indigenza incolpevole deve fornirla direttamente l'obbligato.
La sostituzione di altri congiunti (nonni, etc.) nell'impegno di sostenere e mantenere il minore non può esimere l'obbligato dall'impegno impostogli, poiché tale sostituzione è, al contrario, conferma dello stato di bisogno cui far fronte. (Avv. Danilo Iacobacci)

N.947/11 R.Gen.
N.3550 /10 R.G.N-R.

N
.....778/12.....Reg.Sent

TRIBUNALE DI AVELLINO

SENTENZA

(artt.544e segg., 549 c.p.p)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice monocratico del Tribunale di Avellino Dr.ssa Irene Barra, alla pubblica udienza del 04.06.2012, ha pronunziato e pubblicato mediante dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

[redacted] C[redacted], nato ad Avellino in data [redacted] e residente in Mignano del Cardinale alla via [redacted]

Libero contumace .

Depositata
Oggi ....31 GIU 2012.....
Il Cancelliere

Avviso ed estratto
Contumaciale ex art.548 c.p.p.

Notificato il .....

al P.G. –Napoli il .....

al P.M. Sede ex art.15 Reg.Es. c.p.p., il .....

Proposto appello/ricorso

da .....

il .....

Passata in giudicato il

.....
Il Cancelliere

Estr.Es. P.M.
il .....

Estr.Es. Questura
il .....

Estr.Es. Uff.Reperti
il.....

Campione Penale
N. .....

Redatta scheda
il .....

IMPUTATO

A) In ordine al reato di cui all'art. 570 e 388 c.p. perché, legalmente separato dalla moglie [redacted] M[redacted], faceva mancare i mezzi di sussistenza alla predetta ed alla figlia minore S[redacted], omettendo di versare il 05 giugno l'assegno di mantenimento di euro 800,00 posto a suo carico dall'autorità giudiziaria con provvedimento del 10.05.2010; eludeva altresì detto provvedimento non consegnando alla moglie la casa coniugale sita in Mugnano del Cardinale alla via [redacted], lei assegnata, facendo trovare in sede di esecuzione all'ufficiale giudiziario procedente, la propria madre allettata, costringendo in tal modo la [redacted] unitamente alla figlia a cercare ospitalità presso la famiglia di origine in Monteforte Irpino.

In Monteforte Irpino il 05 giugno ed il 18 maggio 2010

B) In ordine al reato di cui all'art. 582 c.p. per aver, mediante percosse, cagionato alla moglie lesioni personali lievi (giorni 3 di prognosi) come da certificato medico in atti.

IN Monteforte Irpino il 05 giugno 2010

P.O.: [redacted] M[redacted] nata ad Avellino il [redacted], domiciliata in Monteforte Irpino alla via [redacted]

Con l'intervento del PM dott. Cassano

La difesa: avv. A. Colantuoni di ufficio presente.

Parte civile: avv. Iacobacci Danilo presente

Le parti hanno così concluso:

Il Pubblico Ministero: mesi 4 di reclusione ed euro 400,00 di multa

La parte civile. Deposita conclusioni scritte e nota spese.

La difesa: minimo della pena e benefici di legge.

MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO

Con decreto di citazione a giudizio del 23.06.2011, [redacted] C[redacted] veniva tratto a giudizio per rispondere dei reati in epigrafe ascrittigli.

Alla prima udienza del 24.10.2011, dichiarata la contumacia dell'imputato, il giudice, previa rituale costituzione della parte civile, [redacted] M[redacted], procedeva, aperto il dibattimento, ad ammettere i mezzi di prova richiesti, rinviando il processo all'udienza del 16.04.2012 per l'espletamento dell'istruttoria dibattimentale. A tale udienza si procedeva ad escutere la signora [redacted] M[redacted] e, di seguito, i signori [redacted], [redacted] e [redacted]. Revocato poi l'ultimo teste indicato in lista da Pubblico Ministero perché manifestamente superfluo, il processo subiva rinvio per la sola discussione finale all'odierna udienza alla quale, terminata l'istruttoria dibattimentale, le parti concludevano come in epigrafe riportato ed il giudice decideva, sulla base degli atti dichiarati utilizzabili ex art. 511. comma 5 c.p.p., dando lettura del dispositivo cui segue la presente motivazione.

Nel merito l'imputato deve essere condannato per i reati ascrittigli poiché l'istruttoria dibattimentale ha portato ad accertare la sua piena responsabilità penale. I fatti di causa vennero compiutamente esposti in dibattimento proprio dalla parte civile, [redacted] M[redacted], ex moglie dell'imputato, per poi essere integralmente confermati da tutti gli altri testimoni. La signora [redacted] raccontava che dal matrimonio con il [redacted] era nata, nel mese di luglio del 2008, la loro figlioletta S[redacted], che aveva poco più di un anno quando il marito decise di interrompere il rapporto coniugale mandandola via di casa. Effettivamente, come poi confermato in una lettera, in atti versata, scritta dalla madre della signora [redacted] ai Carabinieri di Monteforte Irpino, le incompatibilità tra i due coniugi si erano rivelate insormontabili proprio a partire da quel periodo. La signora M[redacted] riferisce che nei primi mesi del 2010 il marito aveva intrapreso un rapporto extra coniugale a causa del quale erano iniziate liti continue culminate poi nel proprio allontanamento dal tetto coniugale. Intrapresa, in sede civile, la strada della separazione giudiziale, Il Presidente del Tribunale adottava un'ordinanza con la quale, disposto l'affidamento condiviso della figlia S[redacted] di soli 22 mesi, si stabilivano i giorni e gli orari di visita del padre alla bambina la quale rimaneva nell'abitazione di via [redacted] in Mugnano del Cardinale insieme alla madre. Sostanzialmente, benché l'affido condiviso assicurasse al padre la possibilità di partecipare attivamente alla vita della piccola, la casa coniugale rimaneva assegnata alla mamma che, nell'interesse e per la tranquillità della minore, avrebbe continuato ad abitarla consentendo però un rapporto ed una frequentazione pacifica del padre con la piccola S[redacted]. Il provvedimento in questione stabiliva inoltre che il signor Pesta avrebbe dovuto contribuire al mantenimento della figlia e della ex moglie corrispondendo loro la somma di euro 800,00 mensili determinata in tale ammontare per effetto del buon livello di vita dei coniugi in

costanza di matrimonio, regime che il padre avrebbe dovuto, con carattere di continuità, assicurare anche in regime di separazione. Purtroppo, per quanto emerso dalla deposizione della signora Pascale, oltre che degli altri testimoni e come confermato dalla copiosa documentazione in atti, il signor [redacted] non assicurò affatto alla sua bambina né il mantenimento materiale né l'assistenza morale poiché in primo luogo ostacolò con ogni mezzo la consegna delle chiavi della casa coniugale alla sua ex moglie che ne aveva ottenuto l'assegnazione e, soprattutto, non corrispose in alcun modo l'assegno di mantenimento impostogli con provvedimento presidenziale. La signora [redacted] racconta che nel giorno fissato per l'esecuzione del provvedimento presidenziale che imponeva il rilascio dell'appartamento di via [redacted], l'Ufficiale Giudiziario trovò all'interno di esso la signora [redacted] madre dell'imputato che, rimanendo immobile a letto, lamentava un malore da artrite e rifiutava di andare via per lasciare libero l'appartamento. Tale episodio risulta confermato dal verbale di esecuzione coattiva del 18 maggio del 2010 in atti versato nel quale l'Ufficiale Giudiziario espone con estrema precisione il motivo per il quale non fu possibile il rilascio dell'immobile per la presenza in casa appunto della signora [redacted] che rifiutava di alzarsi dal letto. La madre dell'imputato, come emerso da accurate indagini condotte dai Carabinieri di Baiano, non avrebbe avuto alcun valido motivo per farsi trovare all'interno della casa destinata alla nuora poiché ella risiedeva stabilmente in altra abitazione sita sempre in Mugnano del Cardinale ma in via [redacted]. Evidentemente la sua presenza in quell'abitazione di via [redacted] era stata ad arte architettata per poter sostanzialmente vanificare il provvedimento d'urgenza emesso dal Presidente del Tribunale. Conseguentemente la signora M[redacted] e la piccola S[redacted], private di una fissa dimora, erano state costrette a chiedere accoglienza presso i signori [redacted] e [redacted], genitori di M[redacted], i quali provvidero, fin dal momento dell'allontanamento della figlia dalla casa coniugale, a sostenere economicamente lei e la bambina. Il signor [redacted] risultava infatti, come sopra esposto, inottemperante rispetto all'obbligo di contribuire al mantenimento della bambina impostogli con provvedimento presidenziale. Per quanto concordemente emerso dalla deposizione sia della parte civile che di suo padre [redacted], il signor [redacted], benché versasse in condizioni economiche di agiatezza in quanto amministratore unico di una attiva agenzia immobiliare, non corrispose mai l'assegno di mantenimento impostogli, limitandosi a sporadiche visite di cortesia alla bambina ed a versare somme di denaro assai esigue ed assolutamente insufficienti al sostentamento della piccola in una fase di crescita tanto delicata e dispendiosa. A tali comportamenti, sicuramente offensivi per l'ordine e la morale familiare, va poi ad aggiungersi altro spiacevole evento verificatosi in data 05.06.2010, in occasione di una visita del padre alla piccola S[redacted]. La piccola era in compagnia della madre a casa dei nonni materni, in Monteforte Irpino, quando il padre arrivò in compagnia del cugino alla guida di una automobile.

Chiese di portare via con sé la piccola ma la signora M[redacted] gli esibì un certificato medico, in atti versato, comprovante lo stato di irrequietezza della piccola a causa della fase di dentizione in atto. Evidentemente il buon senso e la giusta premura avrebbero consigliato di lasciare tranquilla a casa la piccola. Il signor [redacted] invece pretese di portarla via con furia e, con inganno, la strappò dalle braccia della mamma, causandole forte spavento e turbamento anche nei giorni seguenti. La piccola cominciò infatti ad urlare, a dimenarsi ed a cercare la madre la quale, raccolte tutte le sue forze, la riprese dopo una violenta colluttazione con il suo ex marito. Come testimoniato dai signori Supino e Iannone, vicini di casa della giovane mamma, il marito la riempì di calci e pugni pur di non consegnarle la piccola e tali lesioni risultano confermate dai referti medici acquisiti al fascicolo del dibattimento.

Evidentemente i fatti esposti in dibattimento dai testimoni, integralmente confermati dalla documentazione in atti, corrispondono perfettamente ai reati in contestazione. Lo stato di bisogno dei figli minori è, per concorde orientamento della giurisprudenza, sempre presunto ed il genitore che non attempera al suo obbligo di assistenza morale e materiale nei loro confronti, pur avendo concreta capacità lavorativa, risulta sicuramente responsabile penalmente ex art. 570 c.p..*La mancata corresponsione dell'assegno per il mantenimento del figlio minore stabilito in sede di separazione di coniugi, integra la fattispecie di cui all'art. 570 c.p. in base alla presunzione semplice che il minore sia incapace di produrre reddito proprio, presunzione suscettibile di essere superata solo se il minore disponga di redditi patrimoniali sempre che non si tratti di retribuzione per attività lavorativa al cui svolgimento il bambino sia costretto e che pertanto costituisce prova dello stato di bisogno (Cass. Pen. Sez. VI, 19 giugno 2003 n.26725).* Evidentemente, nel caso di specie risulta pienamente integrato, a carico di [redacted] C[redacted], il reato di violazione degli obblighi di assistenza nei confronti della figlia Sara. Si consideri che ciascun genitore risulta in tal senso obbligato verso i figli minori in misura proporzionale alle rispettive possibilità e capacità lavorative. Solo l'assoluta impossibilità dell'obbligato di far fronte al sostentamento dei figli, commisurato alla sua capacità lavorativa, può esimerlo da responsabilità penale. Ma la prova di tale indigenza incolpevole deve fornirla direttamente l'obbligato (Cass. Pen. Sez. VI, 15.03.2005 n. 10085). Nel caso di specie tale prova manca ed, al contrario, tutte le prove raccolte dimostrano la sussistenza del reato in tutti i suoi elementi costitutivi. La signora [redacted] M[redacted] risultava infatti priva di occupazione lavorativa mentre il marito era, per quanto accertato in sede di indagini, un immobiliarista ed esercitava la sua attività in ben 4 agenzie dislocate sul territorio. La signora [redacted], dopo la definitiva rottura del rapporto coniugale, era stata costretta a trasferirsi presso i suoi genitori, lontano dal paese in cui la piccola, per disposizione del giudice civile, avrebbe dovuto continuare a vivere. Ciò era accaduto sia per la necessità di essere sostenuta economicamente da

altri congiunti, sia per l'ostinata opposizione del marito a lasciarle in assegnazione la casa coniugale. Evidentemente, per quanto emerso sia dalla deposizione della parte civile che di suo padre, la condizione economica, dopo la separazione, non era per nulla florida; solo grazie ai nonni la piccola S[redacted] poteva soddisfare le sue esigenze di vita quotidiana e di crescita, mentre il padre rimaneva totalmente inottemperante rispetto all'obbligo di mantenimento impostogli dal Presidente del Tribunale. Il signor [redacted], per quanto dichiarato in dibattimento dalla ex moglie, aveva cercato di liberarsi di tutti i suoi beni per evitare obblighi e solo coattivamente in sede civile il giudice era riuscito ad imporgli la corresponsione, con decorrenza solo dal mese di settembre del 2010, di circa euro 550,00 mensili. Sul punto la giurisprudenza è assai chiara poiché ribadisce che il recupero forzoso dei crediti operato dall'avente diritto non esclude la presenza dello stato di bisogno del medesimo né dell'elemento soggettivo del reato, ponendosi rispetto alla perpetrata omissione come un *post factum* dimostrativo della pregressa facoltà di spontaneo adempimento da parte dell'obbligato (Cass. Pen. Sez. VI, 04 settembre 2007 n. 33808). Evidentemente, neppure la sostituzione di altri congiunti(in questo caso dei nonni materni), nell'impegno di sostenere e mantenere il minore, può esimere l'obbligato dall'impegno impostogli, poiché tale sostituzione è al contrario conferma dello stato di bisogno cui far fronte. Sussistendo, quindi, lo stato di bisogno del minore ed accertata la capacità lavorativa del padre, risulta evidentemente integrato il reato di cui all'art. 570 c.p. contestato al capo A) del decreto di citazione. Altra ipotesi di reato ascritta all'imputato sempre in tale capo di imputazione è quella di cui all'art. 388 c.p. poiché, come concretamente accertato in sede di istruttoria dibattimentale, egli si rese inottemperante rispetto al provvedimento d'urgenza, emesso dal Presidente del Tribunale, di lasciare libera la casa coniugale alla mogli assegnataria. Quell'abitazione era stata sempre occupata unicamente dal nucleo familiare costituito dal signor [redacted], dalla signora M[redacted] e dalla piccola S[redacted]; come avevano infatti accertato i Carabinieri, la madre dell'imputato risiedeva altrove. Non vi sarebbe stato alcun motivo infatti per il quale, in sede di esecuzione di quel provvedimento, l'ufficiale giudiziario dovesse essere ostacolato nell'accesso in casa in quanto occupata dalla madre dell'imputato che, immobile a letto, rifiutava di andare via. Tale comportamento, oltre ad essere moralmente rimproverabile, perché mirava a turbare la tranquillità della piccola costringendola a lasciare la casa in cui era nata ed in cui aveva le sue abitudini, integra tutti gli elementi del delitto di cui all'art. 388 c.p. poiché l'imputato con il suo comportamento si rendeva dolosamente inottemperante rispetto all'esecuzione di un provvedimento urgente emesso dal Presidente del Tribunale di Avellino. E' evidente, infine, per quanto emerso dai certificati medici in atti, oltre che dalle concordi deposizioni di coloro che assisterrero alla colluttazione del 05.06.2010, che in quell'occasione l'imputato, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 582 c.p. ascritta al capo B) del decreto di citazione, colpendo con calci e

pugni la signora M[redacted], le procurò contusioni ed abrasioni con prognosi riservata in gg. 3. Tutto quanto esposto conduce ad affermare la penale responsabilità dell'imputo per i reati ascrittigli e, valutati tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p., concesse le circostanze attenuanti generiche in considerazione dell'assenza di precedenti penali, si stima equa la condanna alla pena di mesi 3 di reclusione ed euro 300,00 di multa (pena base: mesi 4 di reclusione ed euro 400,00 di multa, ridotta per le generiche alla pena suesposta) oltre alle spese processuali. La pena può essere sospesa condizionalmente potendosi presumere che in futuro l'imputato si asterrà dal commettere altri reati. L'imputato deve essere inoltre condannato al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile da liquidarsi in sede separata, oltre alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza dalla stessa sostenute nel presente grado di giudizio, che, come da separato decreto emesso ex art. 82 del dpr 115/02, vengono liquide in euro 900,00 complessive (di cui100,00 per spese generali) da corrispondere, ex art.110, comma 3, del dpr 115/02, allo Stato anticipatario.

PQM

Il Giudice,letti gli artt.533 e 535 c.p.p.

DICHIARA

l'imputato responsabile dei reati ascrittigli condannandolo, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena finale di mesi 3 di reclusione ed euro 300,00 di multa oltre alle spese processuali. Pena sospesa. Condanna inoltre l'imputato al risarcimento dei danni sostenuti dalla parte civile da liquidarsi con separato decreto, che saranno corrisposte allo Stato anticipatario ex art. 110 del dpr 115/02.
Motivi in gg. 90
Avellino, 04.06.2012

Il giudice
Irene Barra